

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 29-4303

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Balme (TO).

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Settore Offerta Turistica e Sportiva, attuale Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei–Settore Sport e Tempo Libero, la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Balme (TO), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 12615/2020 del 28.10.2020, successivamente integrata con nota n. 2644/2021 in data 17.03.2021, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2020, integrata in data 30.06.2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, allegando la seguente documentazione definitiva:

- - *deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 31.07.2020 ad oggetto “Approvazione della classificazione aree sciabili ”;*
- - *deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 30.06.2021 ad oggetto “Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 – Art. 5 “Individuazione, variazione delle aree sciabili di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363” Riapprovazione a seguito richieste della Regione Piemonte. ”*
- *1 documentazione fotografica (art. 8 c. 2 lett. a)*
- *2 corografie dello stato di fatto, (art. 8 c. 2 lett. b)*
- *3 planimetrie; (art. 8 c. 2 lett. c)*
- *4.1 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.2 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.3 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.4 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.5 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.6 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.7 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *5 relazione tecnica*
- *6 relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico (art. 8 c. 2 lett. e)*
- *7 relazione descrittiva (art. 8 c. 2 lett. g)*
- *8 sovrapposizione su PRGC vigente (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *9 sovrapposizione su Carta di sintesi (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *10 sovrapposizione su Carta dei dissesti (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *11 sovrapposizione su Carta delle valanghe (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *12 1 planimetria catastale (art. 8 c. 2 lett. i)*
- *12 2 planimetria catastale (art. 8 c. 2 lett. i)*
- *13 proposta motivata della classificazione della pista (art. 8 c. 2 lett. j)*
- *14 proposta al piano di gestione delle emergenze*

- *15 carta dei vincoli ambientali e paesaggistico – carta del vincolo idrogeologico (art. 8 c. 2 lett. g);*

dalla summenzionata relazione illustrativa si evince quanto segue:

- il Comune di Balme è ubicato in Valle di Lanzo alla testata della Valle di Ala, la valle centrale delle Valli di Lanzo confinante con la Val Grande verso nord e con la Valle di Viù verso sud. Il territorio comunale si estende su di una superficie di 61,47 kmq da quota 1325 m s.l.m. a quota 3676 m s.l.m. mentre la quota media è 1432 m s.l.m.;
- considerata la morfologia del territorio, montagna interna, la pratica degli sport invernale rappresenta un'attività economica di rilievo unitamente al turismo estivo, che richiama una grande afflusso di persone;
- l'accessibilità al luogo è garantita da un'unica strada provinciale la S.P.1. Dal punto di vista dell'uso del suolo e vegetazionale, il territorio oggetto di valutazione è a prevalente copertura boscata e a prato pascolo. Il territorio di Balme per le sue caratteristiche di naturalità e valenza paesaggistica è vincolato con diverse forme di tutela;
- il comprensorio sciistico di Balme è spiccatamente vocato alla pratica dello sci di fondo e solo in minima parte allo sci di discesa. Inoltre, agli sport sugli sci si affianca quello delle attività escursionistiche quali racchette da neve e sci alpinismo. Complessivamente le piste da fondo si sviluppano per 11,5 km, le piste da discesa ricoprono una superficie di 48500 mq e le piste per attività escursionistiche sono lunghe circa 9,9 km;

le piste da fondo si estendono sul Pian della Mussa partendo con la pista Pian della Mussa da Via Capoluogo a monte del concentrico di Balme. La pista del Pian della Mussa si sviluppa sulla strada provinciale che nel periodo invernale viene chiusa al traffico veicolare e dedicata allo sci. Le altre piste da fondo si estendono sul pianoro a prato-pascolo del Pian della Mussa dominato dall'Uja di Ciamarella e dalla Bessanese;

dal punto di vista urbanistico, il Comune di Balme è dotato di Variante Strutturale Generale n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale, con presa d'atto della versione finale coordinata e aggiornata con le modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 3-1022 del 21.2.2020 e successiva approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 6 giugno 2020.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore Sport e tempo Libero, espresso il 10.09.2021, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Balme (TO), fermo restando le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- il Comune, in sede di gestione dell'area sciabile, dovrà regolamentare l'utilizzo delle diverse tipologie di percorsi individuate, attraverso adeguata segnaletica, anche al fine di impedire un utilizzo promiscuo dei percorsi stessi, sulla base della normativa vigente;
- preso atto che la problematica della gestione del pericolo valanghe è stata adeguatamente affrontata in particolare nel documento 14 "Proposta di piano di gestione delle emergenze" del giugno 2021, si ricorda inoltre che eventuali misure per la salvaguardia della pubblica incolumità riconducibili alla responsabilità del Sindaco, da adottarsi su percorsi escursionistici in ambito innevato individuati e segnalati all'interno dell'area sciabile, potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe, limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal regolamento 7/R del 18.12.2020, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghivo di particolare criticità o di emergenza;
- l'individuazione dell'area sciabile di cui al presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 143, c. 1, lett. b) del

Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. A tal proposito si rammenta che la presente individuazione risulta interamente ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme”. Per quanto riguarda le disposizioni derivanti dall’art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell’art. 13, comma 12, delle NdA. Gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi alle specifiche prescrizioni indicate dal D.M. sopra indicato, nonché alle prescrizioni riportate nel sopraccitato art. 13 delle NdA ed anche rispetto a quanto previsto nell’art. 46 c. 9 delle norme di attuazione del citato Ppr.

Vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 “Funzioni dei dirigenti”);

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”;

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - “Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 “Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09”;

preso atto dei verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l’individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Balme (TO) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2020, integrata in data 30.06.2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, fatte salve le raccomandazioni e prescrizioni suesposte e formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con verbale del 10.09.2021;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero:

- - *deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 31.07.2020 ad oggetto “Approvazione della classificazione aree sciabili ”;*
- - *deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 30.06.2021 ad oggetto “Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 – Art. 5 “Individuazione, variazione delle aree sciabili di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363” Riapprovazione a seguito richieste della Regione Piemonte. ”*
- *1 documentazione fotografica (art. 8 c. 2 lett. a)*
- *2 corografie dello stato di fatto, (art. 8 c. 2 lett. b)*
- *3 planimetrie; (art. 8 c. 2 lett. c)*
- *4.1 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.2 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.3 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.4 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.5 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.6 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *4.7 sezioni longitudinali (art. 8 c. 2 lett. d)*
- *5 relazione tecnica*
- *6 relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico (art. 8 c. 2 lett. e)*
- *7 relazione descrittiva (art. 8 c. 2 lett. g)*
- *8 sovrapposizione su PRGC vigente (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *9 sovrapposizione su Carta di sintesi (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *10 sovrapposizione su Carta dei dissesti (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *11 sovrapposizione su Carta delle valanghe (art. 8 c. 2 lett. h)*
- *12 1 planimetria catastale (art. 8 c. 2 lett. i)*
- *12 2 planimetria catastale (art. 8 c. 2 lett. i)*
- *13 proposta motivata della classificazione della pista (art. 8 c. 2 lett. j)*
- *14 proposta al piano di gestione delle emergenza*
- *15 carta dei vincoli ambientali e paesaggistico – carta del vincolo idrogeologico (art. 8 c. 2 lett. g)*

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)